

# **ELENCO DEGLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI E ATTI DELEGATI DAL DIRETTORIO IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**

*(delibera n. 505 del 28.07.2017)*

## **LEGENDA**

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

<b>CRD IV</b>	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
<b>TUB</b>	Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”
<b>TUF</b>	Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”
<b>Circolare n. 285</b>	Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”
<b>Servizio SB1</b>	Servizio Supervisione bancaria 1
<b>Servizio SB2</b>	Servizio Supervisione bancaria 2
<b>Servizio SIF</b>	Servizio Supervisione intermediari finanziari

**ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	<b>Decisione sul capitale<sup>1</sup></b>			
(*)	Decisione sul capitale, a conclusione del ciclo di valutazione SREP, relativa a banche con totale attivo - consolidato nel caso di gruppi - pari o superiore a € 3,5 miliardi o a SIM e Gruppi di SIM con patrimonio gestito pari o superiore a € 10 miliardi o volumi negoziati <sup>(**)</sup> pari o superiori a € 150 miliardi.	la quantificazione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi effettuata dalla Banca d'Italia coincida con quella internamente stimata dall'intermediario ovvero sia inferiore a essa ovvero la quantificazione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi effettuata dalla Banca d'Italia, anche quando superiore a quella internamente stimata dall'intermediario, non ecceda il 2,5% delle attività ponderate per il rischio.	Congiuntamente Capo del Servizio SB1, SB2, SIF (^) - Capo del Dipartimento Vigilanza  Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale (^) - Capo del Dipartimento Vigilanza	Articolo 104 CRD IV Articolo 53-bis, comma 1, lett. d) e articolo 67-ter, comma 1, lett. d) del TUB  Articolo 7, comma 2 e articolo 12, comma 5-bis del TUF Circolare n. 285, Parte I, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III.
(*)	Decisione sul capitale, a conclusione del ciclo di valutazione SREP, relativa a banche con totale attivo - consolidato nel caso di gruppi - inferiore a € 3,5 miliardi o a SIM e Gruppi di SIM con patrimonio gestito inferiore a € 10 miliardi o volumi negoziati <sup>(**)</sup> inferiori a € 150 miliardi.	la quantificazione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi effettuata dalla Banca d'Italia coincida con quella internamente stimata dall'intermediario ovvero sia inferiore a essa ovvero la quantificazione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi effettuata dalla Banca d'Italia, anche quando superiore a quella internamente stimata dall'intermediario, non ecceda il 2,5% delle attività ponderate per il rischio.	Capo del Servizio SB1, SB2, SIF (^)  Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale (^)	Articolo 104 CRD IV Articolo 53-bis, comma 1, lett. d) e articolo 67-ter, comma 1, lett. d) del TUB  Articolo 7, comma 2 e articolo 12, comma 5-bis del TUF Circolare n. 285, Parte I, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III.

<sup>1</sup> La valutazione SREP e la conseguente quantificazione del capitale aggiuntivo sono effettuate dalle competenti Strutture della Banca d'Italia sulla base di metodologie e processi, preventivamente approvati dal Direttorio, che conducono alla determinazione puntuale dell'*add-on* di capitale per ciascun intermediario.

**Le fattispecie delegate riguardano anche i provvedimenti da rilasciare nei confronti di società capogruppo di gruppi bancari e di SIM; nel caso di gruppi l'attivo considerato, il patrimonio gestito e i volumi negoziati previsti nel criterio di delega sono da intendersi consolidati.**

## **NOTE**

**(^) La delega si riferisce alla Struttura avente, per ogni fattispecie, le responsabilità del relativo procedimento.**

**(\*) Fattispecie non ancora censite nell'elenco dei procedimenti allegato al Regolamento del 25 giugno 2008, in corso di aggiornamento.**

**(\*\*) Per patrimonio gestito si intende quello medio annuo; per volumi negoziati si intende il controvalore annuo dei volumi di attività di negoziazione in conto proprio, in conto terzi, di collocamento, ricezione e trasmissione ordini e gestione di sistemi multilaterali di scambio.**